

Delibera 6 novembre 2017 dell'Agcom Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (Delibera n. 426/17/CONS)

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 6 NOVEMBRE 2017

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2018
DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEI SETTORI DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE E DEI SERVIZI MEDIA (Delibera n. 426/17/CONS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 novembre 2017;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

comunicazioni elettroniche di seguito Codice);

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del quale «per autorizzazione generale si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) e, in particolare, il suo articolo 1, comma 65, secondo cui [a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera ;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -Legge europea 2014 ed in particolare l'articolo 5 il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche:

il comma 2-bis secondo cui per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso ;

il comma 2-ter il quale stabilisce che Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle

è espressamente finalizzato a superare, in radice, le gravi problematiche insorte per effetto della recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base di una non corretta interpretazione dell'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE c.d. autorizzazioni, aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonché la stessa base imponibile, all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione ex ante così restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva;

CONSIDERATO che il citato comma 2-bis ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo;

CONSIDERATO che il legislatore, in via interpretativa, ha, da un lato, a

qu

va

opportune retti che ;

CONSIDERATO, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all art. 34 del Codice vanno apportate le retti che che appaiono opportune alla luce delle risultanze dei documenti di Rendicontazione analitica allo stato disponibili;

RITENUTA l'opportunità di retti che che diano conto delle eccedenze registrate anche in virtù dell'attività di recupero dei contributi posta in essere dall'Autorità e, al contempo, possano essere distribuite anche su più esercizi, così da garantire la stabilità e l'equilibrio complessivo del bilancio pluriennale, pure alla luce del complesso contenzioso tuttora in atto sul sistema di finanziamento dell'Autorità;

VISTE le risultanze del Rendiconto annuale 2016 adottato con delibera n. 425/17/CONS del 6 novembre 2017;

RITENUTO di portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno

autorizzato;

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui ricavi lordi appare obiettivo, trasparente e non discriminatorio e, oltretutto, non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente ;

RITENUTO, per l'effetto, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l'articolo 5 della citata c.d. Legge europea 2014, avallino pienamente la scelta operata dall'Autorità, a partire dalla delibera annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo per l'anno 2014, di prendere a riferimento, quale base di calcolo per la determinazione della base imponibile anche per il settore delle comunicazioni elettroniche, la voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera annuale;

CONSIDERATO conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2018 è fissata:

a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 42,109 milioni di euro, nella misura dell'1,35 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorità, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 22,773 milioni di euro, nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

RITENUTO, inoltre, di confermare per l'anno 2018 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2017;

RITENUTO, infine, che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione illustrativa del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2017.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,35 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

1. Il versamento del contributo di cui all art. 1 deve essere eseguito entro il 1 aprile 2018, sul conto corrente bancario intestato all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del

Riccardo Capecchi